



PROCEDURA INTERNAL DEALING

Data Approvazione: 21 giugno 2016

Ultimo aggiornamento: Novembre 2019

INDICE

PARTE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1 <i>Premessa</i>	3
PARTE II.....	3
OPERAZIONE COMPIUTE DA SOGGETTI MAR	3
2.1 <i>Soggetti Rilevanti MAR</i>	3
2.2 <i>Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione di cui al Regolamento MAR</i>	4
2.3 <i>Close periods</i>	6
PARTE III.....	7
OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI TUF	7
3.1 <i>Soggetti Rilevanti TUF</i>	7
3.2 <i>Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione</i>	8
3.3 <i>Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione</i>	8
PARTE IV.....	9
MODALITA' E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR E TUF	9
4.1 <i>Obblighi dei Soggetti Rilevanti MAR</i>	9
4.2 <i>Obblighi dei Soggetti Rilevanti TUF</i>	9
4.3 <i>Obblighi di Prima Industrie S.p.A.</i>	10
4.4 <i>Soggetto Preposto</i>	10
4.5 <i>Sanzioni</i>	11
PARTE V.....	11
INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI QUALI SOGGETTI RILEVANTI MAR E INFORMATIVA	11
5.1 <i>Dirigenti di Prima Industrie S.p.A.</i>	11
5.2 <i>Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate MAR</i>	11
5.3 <i>Informativa ai dirigenti</i>	12
5.4 <i>Informativa agli amministratori e sindaci effettivi</i>	12
ALLEGATO A	13
ALLEGATO B	15
ALLEGATO C	18

PARTE I **DISPOSIZIONI GENERALI**

1 Premessa

La presente procedura, adottata in relazione al Regolamento UE n. 596/2014 (da ora “**Regolamento MAR**”) del 16 aprile 2014, al Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (da ora “**Regolamento 522**”) e al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (da ora “**Regolamento 523**”) è diretta:

- (i) a disciplinare le modalità ed i tempi di comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni riferite alle azioni e alle obbligazioni emesse da Prima Industrie S.p.A. effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, nonché ad identificare i dirigenti di Prima Industrie S.p.A da sottoporre agli obblighi di cui alla presente procedura;
- (ii) ad informare i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR dei doveri derivanti dalla loro qualificazione;
- (iii) regolamentare i Close Periods ove sono precluse ai Soggetti Rilevanti MAR ed alle Persone a loro Strettamente Collegate operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Prima Industrie.

Inoltre la presente procedura è anche adottata ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (da ora “**TUF**”) e degli artt. 152 quinquies.1 e segg. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (da ora “**Regolamento Emittenti**”) e riporta le modalità ed i tempi di comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni concernenti le azioni effettuate dai soggetti che eventualmente controllino, direttamente o indirettamente, Prima Industrie S.p.A. e da chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale di Prima Industrie s.p.a. (da ora “**Soggetti Rilevanti TUF**”) e/o dalle Persone a loro Strettamente Legate (da ora “**Persone Strettamente Legate TUF**”).

PARTE II **OPERAZIONE COMPIUTE DA SOGGETTI MAR**

2.1 Soggetti Rilevanti MAR

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento MAR:

- a) sono “**Soggetti Rilevanti MAR**”:
 - a1) gli amministratori ed i sindaci effettivi di Prima Industrie S.p.A.;
 - a2) il direttore generale ed i dirigenti di Prima Industrie S.p.A. che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di

gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Prima Industrie S.p.A. o del Gruppo ad essa facente capo, come individuati ai sensi della presente procedura;

b) sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR (“**Persone Strettamente Legate MAR**”):

- b1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale applicabile, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale o conviventi da almeno un anno, e, se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR;
- b2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle Persone Strettamente Legate MAR indicate alla precedente lettera b1) rivesta funzioni di direzione;
- b3) le persone giuridiche, le società di persone e i trust, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante MAR o una delle Persone Strettamente Legate indicate alla precedente lettera b1);
- b4) le persone giuridiche, le società di persone e i trust i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate MAR indicate alla precedente lettera b1);
- b5) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate MAR indicate alla precedente lettera b1).

2.2 Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione di cui al Regolamento MAR

I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR devono comunicare le operazioni (da ora le "**Operazioni**") poste in essere e aventi ad oggetto:

- a) le azioni di Prima Industrie S.p.A. ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di scambio (MTF) o mercati regolamentati (da ora "**Azioni**");
- b) le obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi da Prima Industrie ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di scambio (MTF) o mercati regolamentati (da ora "**Obbligazioni**"; unitamente alle Azioni "**Strumenti Finanziari**")
- c) gli strumenti finanziari derivati o collegati o che consentono di sottoscrivere, acquisire, cedere o scambiare gli Strumenti Finanziari.

Sono strumenti finanziari che ricadono nella categoria di cui alla lettera c):

- c1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;

- c2) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con esse;
- c3) gli strumenti finanziari derivati indicati dall'art. 1, comma 3 del T.U.F.¹ sugli Strumenti Finanziari;
- c4) gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni o rappresentanti tali Azioni;

Sono operazioni da comunicare (da ora “**Operazioni**”) tutte le tipologie di operazioni effettuate dai o per conto dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate MAR e riferite agli Strumenti Finanziari; rilevano anche le operazioni tra Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR;

A tal fine, si evidenzia che, a titolo meramente esemplificativo, devono essere comunicate le seguenti Operazioni:

- l’acquisizione a qualsiasi titolo, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio
- l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione spettante ad un Soggetto Rilevante MAR o ad una Persona Strettamente Legata MAR;
- l’adesione a contratti di scambio su azioni (*equity swaps*) o l’esercizio di tali contratti
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti
- l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione obbligazionaria
- le operazioni in strumenti finanziari derivati e strumenti finanziari collegati a obbligazioni, compresi i credit default swap
- le operazioni sottoposte a condizione sospensiva nel solo caso in cui le condizioni si siano verificate e l’operazione sia stata eseguita
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso la conversione di obbligazioni convertibili in azioni
- le donazioni e le elargizioni in genere fatte o ricevute

¹ E precisamente:

- a) i contratti "futures" sui Titoli e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- b) i contratti di scambio a pronti e a termine su indici azionari (*equity swaps*) riferiti ai Titoli, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- c) i contratti a termine collegati ai Titoli e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- d) i contratti di opzione per acquistare o vendere i Titoli o gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

- le eredità ricevute
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, laddove i titoli emessi dalla Società costituiscono più del 20% del sottostante del prodotto;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento laddove i titoli emessi dalla Società costituiscono, al momento dell'investimento, più del 20% dell'investimento complessivo del fondo;
- le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento in cui ha investito laddove il gestore non operi con piena discrezionalità; la piena discrezionalità è esclusa laddove il gestore possa ricevere istruzioni o suggerimenti sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale fondo;
 - l'assunzione o la cessione in garanzia o in prestito
 - le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR, anche quando i terzi hanno facoltà di agire discrezionalmente e anche quando il Soggetto Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata MAR abbiano rinunciato a dare istruzioni;
 - le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita a condizione che (i) il Soggetto Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata MAR sia il contraente dell'assicurazione, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita

Non sono soggette all'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro nell'arco di un anno solare; l'importo di cui sopra è calcolato sommando tutte le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante MAR e dalle Persone Strettamente Legate MAR nonché quelle effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante MAR e per conto delle Persone Strettamente Legate MAR.

2.3 Close periods

Ai Soggetti Rilevanti MAR ed alle loro Persone Strettamente Legate MAR è fatto divieto di compiere Operazioni, per proprio conto o per conto terzi, direttamente o indirettamente su Strumenti Finanziari nei 30 giorni precedenti la data delle riunioni del consiglio di amministrazione di Prima Industrie S.p.A. di approvazione del progetto di bilancio, della

relazione finanziaria semestrale, dei resoconti intermedi di gestione e di approvazione degli eventuali dati preconsuntivi (da ora “**Close Period**”).

La Società ha la facoltà di consentire ai Soggetti Rilevanti MAR ed alle loro Persone Strettamente Legate MAR di compiere Operazioni per proprio conto o per conto di terzi:

- a) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione.

A tal fine la Società si attiene a quanto previsto dagli art. 8 e 9 del Regolamento 522. La competenza a decidere in merito è attribuita al Consiglio di Amministrazione, salvo che per le decisioni di cui alla precedente lettera a) riferite ad amministratori non esecutivi e dirigenti della Società che è invece attribuita all'Amministratore Delegato, salvo la sua facoltà, laddove lo ritenga opportuno di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

PARTE III **OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI TUF**

3.1 Soggetti Rilevanti TUF

Ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti:

a) sono Soggetti Rilevanti TUF:

a1) i soggetti che eventualmente controllano, direttamente o indirettamente, Prima Industrie S.p.A.;

a2) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Prima Industrie S.p.A.;

b) sono persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF:

b1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico o conviventi da almeno un anno e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;

b2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla precedente lettera b1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

b3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla precedente lettera b1);

b4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla precedente lettera b1);

b5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla precedente lettera b1).

3.2 Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti e le persone a loro strettamente legate devono comunicare le operazioni poste in essere e aventi ad oggetto:

- a) le azioni di Prima Industrie S.p.a. ("**Azioni** ");
- b) gli strumenti finanziari collegati alle Azioni. Rientrano tra gli strumenti finanziari collegati:
 - (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni; (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

3.3 Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione

Devono essere comunicate le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di strumenti finanziari collegati alle Azioni.

Non sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. L'importo di cui sopra è calcolato sommando tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio relative alle Azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dal Soggetto Rilevante TUF e dalle persone a lui strettamente legate nonché quelle effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante TUF e per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti;

- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante TUF e le Persone a lui Strettamente Legate;

nonché le altre operazioni per le quali sono previste ulteriori specifiche esenzioni dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli obblighi di cui alla presente Parte II non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti TUF o le persone a loro strettamente legate siano tenuti a notificare le operazioni ai sensi del Regolamento MAR. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II relative ai Soggetti MAR ed alle persone a questi strettamente legate.

PARTE IV
MODALITA' E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI
MAR E TUF

4.1 Obblighi dei Soggetti Rilevanti MAR

I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR devono adempiere agli obblighi di comunicazione delle Operazioni rilevanti poste in essere secondo i seguenti termini e modalità:

I Soggetti Rilevanti MAR e le loro Persone Strettamente Legate MAR devono comunicare tutte le Operazioni alla Consob ed a Prima Industrie S.p.A. entro tre giorni lavorativi dall'effettuazione dell'ultima operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 20.000 euro.

La comunicazione a Consob deve essere effettuata (utilizzando il modulo previsto dall'Allegato al Regolamento di esecuzione UE n. 2016/523, qui allegato sub "C") via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*"

I Soggetti Rilevanti MAR devono informare tempestivamente le loro Persone Strettamente Legate anche mediante consegna della presente procedura, della loro sottoposizione alla presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione delle Operazioni oggetto della presente procedura, conservando copia della relativa comunicazione.

4.2 Obblighi dei Soggetti Rilevanti TUF

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano le operazioni compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente collegate alla Consob e le pubblicano, con le modalità previste dal Regolamento Consob, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima Operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 20.000 euro entro la fine dell'anno ed a quello in cui è stata effettuata ogni altra successiva operazione nell'anno che determini nuovamente il superamento dell'importo cumulato di 20.000 euro entro la fine dell'anno.

La comunicazione a Consob deve essere effettuata (utilizzando il modulo previsto dall'Allegato 6 al Regolamento Emittenti compilato correttamente in ogni sua parte) tramite telefax al n. 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità eventualmente stabilite da Consob.

I Soggetti Rilevanti TUF devono informare tempestivamente le Persone a loro Strettamente Legate TUF, anche mediante consegna della presente procedura, della loro sottoposizione alla presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione ai Soggetti Rilevanti TUF stessi delle operazioni oggetto della presente procedura.

4.3 Obblighi di Prima Industrie S.p.A.

Prima Industrie S.p.A. deve pubblicare, con le modalità previste dalla normativa applicabile, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle loro Persone Strettamente Legate tempestivamente e comunque tre giorni lavorativi dall'effettuazione dell'Operazione. Al fine di consentire a Prima Industrie S.p.A. di porre in essere le necessarie comunicazioni i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR dovranno comunicare a Prima Industrie S.p.A. le Operazioni entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro effettuazione e i i Soggetti Rilevanti TUF.

Su richiesta dei Soggetti Rilevati TUF e delle Persone Strettamente Legate TUF, previo accordo con la Prima Industrie S.p.A. e comunque a condizione che le relative informazioni siano trasmesse a Prima Industrie S.p.A. entro il 10° giorno di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata un'operazione soggetta agli obblighi di comunicazione, Prima Industrie S.p.A. può procedere alla pubblicazione delle informazioni al pubblico per conto del Soggetto Rilevante TUF o della Persona Strettamente Legata TUF interessata.

Resta inteso che i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Legate TUF si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a Consob ed al pubblico qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle operazioni a Prima Industrie S.p.A. o le altre connesse disposizioni della presente procedura.

4.4 Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti MAR è individuato nel titolare della funzione di Investor Relations, Legal & Compliance Affairs.

Le comunicazioni da effettuarsi a Prima Industrie S.p.A. da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate MAR ai sensi del precedente paragrafo 4.1 della presente procedura devono essere effettuate al Soggetto Preposto (previo avviso telefonico ai numeri 011-4103.204,

011-4103.205 o 335-5634187) mediante fax al numero 011-411.73.34 o posta elettronica all'indirizzo internaldealing@primaindustrie.com, utilizzando il modulo previsto dal Regolamento 523 (Allegato sub C) compilato correttamente in ogni sua parte. In caso di

successive modifiche delle modalità di comunicazione ovvero del Soggetto Preposto stesso, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente ad informare i Soggetti Rilevanti MAR.

4.5 Sanzioni

Le violazioni agli obblighi di comunicazione previsti nella presente procedura sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-ter.1 e dall'art. 193 del TUF:

- per i Soggetti Rilevanti MAR e le persone strettamente legate: a) in caso di società o enti, sanzione da euro 5.000 ad euro 1.000.000; b) in caso di persona fisica, sanzione da euro 5.000 ad euro 500.000;
- per i Soggetti Rilevanti TUF e le persone strettamente legate: a) in caso di società, enti o associazioni, sanzione da euro 5.000 ad euro 10.000.000 o, se superiore, fino al 5% del fatturato complessivo annuo; b) in caso di persona fisica, sanzione da euro 5.000 ad euro 2.000.000.

PARTE V **INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI QUALI SOGGETTI RILEVANTI MAR E** **INFORMATIVA**

5.1 Dirigenti di Prima Industrie S.p.A.

Ai fini della presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione quali Soggetti Rilevanti MAR, i dirigenti di Prima Industrie S.p.A. che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Prima Industrie S.p.A. sono individuati in coloro che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- regolare accesso ad Informazioni Privilegiate;
- potere di assumere decisioni strategiche di carattere gestionale di lungo periodo ossia tali per loro natura di influenzare più di un esercizio;
- potere di assumere decisioni autonomamente senza la preventiva autorizzazione di un amministratore esecutivo.

5.2 Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate MAR

La Società redige un elenco di tutte i Soggetti Rilevanti MAR e di tutte le Persone Strettamente Legate MAR sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti MAR.

A tal fine ciascun Soggetto Rilevante MAR dovrà:

- a) trasmettere senza indugio l'elenco delle Persone Strettamente Legate MAR utilizzando il modello di cui all'Allegato B;
- b) aggiornare tempestivamente la Società di ogni eventuale variazione entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi.

5.3 Informativa ai dirigenti

Il Soggetto Preposto, nel momento in cui un dirigente o una funzione dirigenziale di Prima Industrie S.p.A. è stato identificato quale Soggetto Rilevante MAR ai sensi della presente procedura, informa lo stesso dirigente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione connessi mediante comunicazione della presente procedura. Il dirigente dovrà accettare la presente procedura trasmettendo la comunicazione allegata sub A. e dovrà informare tempestivamente le sue Persone Strettamente Legate MAR.

5.4 Informativa agli amministratori e sindaci effettivi

Gli amministratori e sindaci effettivi dovranno accettare la presente procedura trasmettendo al Soggetto Preposto la comunicazione allegata sub e dovranno informare tempestivamente le loro Persone Strettamente Legate MAR.

Collegno,

ALLEGATO A

Parte riservata al Soggetto Rilevante/

Il sottoscritto

dichiara

- di essere a conoscenza di essere un Soggetto Rilevante Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014, al Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 e al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 e, per quanto di competenza, ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e di cui al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, ;
- di aver ricevuto, letto e compreso la sopra riportata Procedura Internal Dealing ed, in particolare, gli obblighi dalla stesso scaturenti;
- di essere consapevole che alla data odierna la procedura si applica alle azioni ordinarie di Prima Industrie s.p.a. quotate nel segmento Star della Borsa Italiana;
- di aver informato per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riferita gli obblighi derivanti dalla predetta normativa e dalla Procedura Internal Dealing, come da documentazione allegata alla presente;

autorizza

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, , il trattamento dei dati personali suoi e delle Persone Strettamente Legate richiesti in applicazione della Procedura Internal Dealing, anche per il tramite di soggetti terzi, ai fini di adempiere alla normativa in materia.

si impegna

a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini ed alle condizioni previsti, le operazioni oggetto della Procedura di Internal Dealing ed altresì a tenere indenne Prima Industrie S.p.A. da ogni conseguenza che potesse alla stessa derivare dalla mancata ottemperanza da parte sua o delle sue Persone Strettamente Legate agli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

Data,

Firma

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
ai sensi dell'art. 19 Reg. UE n. 596/2014

Nella mia qualità di Soggetto Rilevante di cui alla procedura Internal Dealing indico le Persone Strettamente Legate a me riferite:

Sezione A) – SOGGETTO RILEVANTE DICHIARANTE

Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita
Codice fiscale:

Sezione B) – Persone fisiche strettamente legate

Indicare:

- 1) il coniuge
- 2) i partner equiparato al coniuge
- 3) i figli a carico (anche se non conviventi)
- 4) i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale

Sezione C) – Persone giuridiche, trust o società di persone strettamente legate

La presente sezione deve essere compilata con riferimento alle persone giuridiche, trust o società di persone (di seguito “Entità”) in relazione alle quali si realizzano i criteri di collegamento infra indicati:

- Entità direttamente o indirettamente controllate dal dichiarante e/o dalle persone fisiche strettamente legate di cui alla sezione B);
- Entità cui il dichiarante o una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B) siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, delle funzioni di direzione;
- Entità costituita a beneficio del dichiarante e/o di una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B);

- Entità in cui gli interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un soggetto rilevante e/o di una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B);

Denominazione	Sede	Codice fiscale	Partita IVA

* * *

Data_____

Firma del Dichiarante_____

ALLEGATO C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata					
a) Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]				
2 Motivo della notifica					
a) Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]				
b) Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]				
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta					
a) Nome	[Nome completo dell'entità.]				
b) LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]				
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]				
b) Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]				
c) Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i				

		<p>volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>
<p>⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).</p>		